



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 852 del 2021, proposto da

Mattia Guastaldi, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Pedretti, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti

contro

Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fiorella Battaini, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti

nei confronti

Matteo Pietro Valota, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Ferraris, Enzo Robaldo e Francesca Trolli, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Enzo Robaldo in Milano, piazza Eleonora Duse, 4

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto del Direttore Generale di ARPA Lombardia, n. 96 del 26/02/2021,

pubblicato il 1/03/2021, avente ad oggetto “RETTIFICA DECRETO N. 68 DEL 16/02/2021 AD OGGETTO: “CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PER LA COPERTURA DI 12 POSTI DI DIRIGENTE AMBIENTALE – APPROVAZIONE DEI VERBALI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI”, con cui è stata approvata la graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo pieno e indeterminato per la copertura di 12 posti di dirigente ambientale;

del decreto del Direttore Generale di ARPA Lombardia, n. 68 del 16/02/2021, pubblicato il 17/02/2021 e relativi allegati;

di tutti i verbali della Commissione e degli atti di concorso laddove non sono stati individuati i criteri e le modalità di valutazione della prova scritta;

di tutti i verbali della Commissione e degli atti di concorso laddove non sono stati individuati i criteri e le modalità di valutazione della prova pratica;

di tutti i verbali della Commissione e degli atti di concorso laddove non sono state individuate le modalità di valutazione dei titoli dichiarati dai concorrenti; f) di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, ivi espressamente incluso il Bando di concorso e tutti i verbali della commissione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia e di Matteo Pietro Valota;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55, comma 10 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni dalla L. n. 176 del 2020;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato:

che il ricorrente si è collocato al quarantaduesimo posto della graduatoria approvata dalla commissione di concorso nominata da Arpa Lombardia nell'ambito della procedura selettiva di cui in epigrafe, volta alla copertura di 12 posti di dirigente ambientale;

Considerato:

che le domande formulate nel ricorso mirano, tra l'altro, alla "rielaborazione della graduatoria e/o alla riedizione dell'intera procedura", per omessa predeterminazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove di esame;

Ritenuto:

che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati in graduatoria, in quanto idonei;

che, riservato al merito l'esame dell'eccezione di rito proposta dalle controparti, le esigenze del ricorrente paiono in ogni caso adeguatamente tutelabili, anche in considerazione dei tempi di assunzione e del divario esistente tra il punteggio dei primi classificati e il punteggio del sig. Guastaldi, con la sollecita definizione del giudizio nel merito;

che deve ritenersi allo stato prevalente l'interesse di Arpa Lombardia e degli altri enti pubblici coinvolti, in sede di scorrimento della graduatoria, all'assunzione dei nuovi dirigenti vincitori di concorso, sull'interesse strumentale al rifacimento della procedura manifestato dal ricorrente;

che, pertanto, non sussistono i presupposti per una sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati;

Ritenuto, altresì:

che sussistono i presupposti di cui agli artt. 41 e 49, comma 3 c.p.a. per autorizzare la notificazione per pubblici proclami del ricorso in epigrafe mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione intimata, con le

seguenti modalità:

A) pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale di ARPA Lombardia dal quale risulti:

- 1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2) il nome e cognome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3) gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4) l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come i soggetti inclusi nella graduatoria degli idonei al concorso di cui in epigrafe;
- 5) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it, attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6) l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- 7) il testo integrale del ricorso, come allegato;

B) in ordine alle prescritte modalità Arpa Lombardia ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte del ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- a) che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b) che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

C) ARPA Lombardia:

- a) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso la presente ordinanza e gli avvisi di cui sopra;

b) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e della presente ordinanza, integrati dai suindicati avvisi; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

Ritenuto che detta pubblicazione dovrà essere effettuata, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di 45 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti nel fascicolo di causa entro il successivo termine perentorio di ulteriori quindici giorni dall'adempimento;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) fissa per la discussione del ricorso nel merito l'udienza pubblica del 16 novembre 2021.

Dispone l'integrazione del contraddittorio e autorizza a tali fini la notificazione per pubblici proclami del ricorso ai controinteressati, nei sensi, nei modi ed entro i termini di cui in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio, tenutasi mediante collegamento da remoto, del giorno 8 giugno 2021 con l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente

Roberto Lombardi, Consigliere, Estensore

Valeria Nicoletta Flammini, Referendario

L'ESTENSORE
Roberto Lombardi

IL PRESIDENTE
Ugo Di Benedetto

IL SEGRETARIO